

INCONTRO DI STUDIO TRA LA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA E LA CORTE SUPREMA DEL REGNO UNITO

Roma, 10 luglio 2026

Marco D'Alberti

**Casi di particolare importanza
nella giurisprudenza della Corte italiana**

Vorrei parlarvi di decisioni della Corte italiana concernenti due problematiche di grande rilevanza: il fine vita e la tutela dell'ambiente. Con qualche accenno a possibili profili di comparazione tra la giurisprudenza italiana e quella del Regno Unito.

1. Fine vita

Il codice penale italiano prevede il reato di aiuto al suicidio e lo punisce con la reclusione da cinque a dodici anni (art. 580).

La Corte ha affrontato con varie decisioni il problema della legittimità costituzionale di questa norma. In particolare, ha evidenziato che dal diritto alla vita, garantito dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 2 della CEDU, non può derivare un diritto a morire, ma esistono certe situazioni tragiche nelle quali la punibilità non è giustificata. Tali situazioni sono così caratterizzate: la persona che chiede aiuto al suicidio a) è affetta da una patologia irreversibile; b) prova sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili; c) è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; d) resta capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Si tratta di situazioni nelle quali l'assistenza di altri soggetti nel porre fine alla sua vita può essere per il malato l'unica via d'uscita.

In una prima decisione (ordinanza 207 del 2018), la Corte ha precisato che il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato con violazione del principio della dignità umana. Ha dunque riscontrato un'incompatibilità con la Costituzione. Ma ha aggiunto di non poter dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi aiuta il suicidio di una persona che si trova nelle condizioni sopra descritte. È stata citata, tra le altre, la decisione della Corte suprema del Regno Unito nel caso *Nicklinson* (del 2014), sottolineandosi che, in presenza di una questione complessa, controversa ed eticamente sensibile, si richiede un approccio prudente delle corti e si rende necessaria una valutazione approfondita da parte del Parlamento. Il legislatore può dettare una disciplina completa della materia, anche con riguardo alle modalità di verifica medica della sussistenza delle condizioni in cui deve versare chi chiede aiuto al suicidio.

In assenza di una legge varata dal Parlamento, la Corte, con una successiva sentenza del 2019 (n. 242), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma penale nella parte in cui non esclude la punibilità dell'aiuto al suicidio ove ricorrano le situazioni particolari sopra menzionate. Ha aggiunto che tali situazioni e le modalità di esecuzione debbono essere verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, sentito il parere di un comitato etico territorialmente competente (composto da medici, farmacologi, farmacisti, esperti in bioetica e da un rappresentante per la tutela dei diritti dei pazienti). Sentenze successive, fino al 2026, hanno confermato tale approccio. La Corte ha sempre ribadito con forza l'auspicio che la materia formi oggetto di una sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore statale. Il Parlamento non è ancora intervenuto.

La Regione Toscana ha approvato una legge sul suicidio assistito, seguendo in larga parte le sentenze della Corte costituzionale. La Corte non

l'ha dichiarata illegittima nel suo complesso, ma soltanto in alcune parti, relative soprattutto ai tempi troppo serrati della procedura di verifica medica sulla sussistenza delle situazioni che giustificano la non punibilità (sulla legge della Toscana, sentenza n. 204 del 2025).

Sarebbe utile una discussione su una possibile comparazione tra la giurisprudenza della Corte italiana e quella del Regno Unito. La Corte italiana ha annullato la norma del codice penale che puniva in via generale l'aiuto al suicidio, precisando le situazioni che giustificano la non punibilità. La Corte suprema del Regno Unito, invece, non ha il potere di invalidare norme di legge. Al tempo stesso, però, la Corte italiana ha sempre tentato di dialogare con il Parlamento, sollecitando un suo intervento. È stato un esercizio di equilibrio tra un "costituzionalismo conflittuale" e un "costituzionalismo collaborativo". Non è mai mancata la consapevolezza che materie così delicate impongono un intervento compiuto del legislatore statale. Sotto questo profilo emerge qualche analogia con la giurisprudenza della Corte suprema del Regno Unito. L'altra analogia sta nel fatto che i due Parlamenti non hanno ancora approvato la legge sul fine vita.

2. Tutela dell'ambiente

La Corte italiana è intervenuta più volte in materia di ambiente.

Negli ultimi anni ha deciso casi relativi al difficile bilanciamento tra interessi industriali, tutela della salute, del lavoro e dell'ambiente. È quanto è accaduto nelle sentenze sulla continuazione dell'attività di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale nocivi per l'ambiente e la salute, anche a seguito di sequestro degli impianti.

La Corte ha sottolineato che il bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco spetta al legislatore. La Corte non può sostituirsi alla valutazione

comparativa fatta dal Parlamento, ma può valutarne la ragionevolezza e la proporzionalità.

Così, la Corte ha considerato costituzionalmente legittime norme di leggi statali che avevano consentito la prosecuzione dell'attività industriale negli stabilimenti strategici di interesse nazionale a certe condizioni chiare e precise, come l'esistenza di una procedura amministrativa di autorizzazione ambientale volta a tenere in adeguata considerazione le esigenze ambientali e di salute (caso ILVA 1, sentenza n. 85 del 2013: l'ILVA è un importante stabilimento siderurgico di Taranto, Puglia). Sono state invece dichiarate incostituzionali, e annullate, norme di legge statale che avevano consentito la continuazione delle attività industriali senza sottoporla a limiti specifici, ma solo a piani aziendali contenenti misure non definite e non idonee a rimuovere i rischi per la salute e per l'ambiente (caso ILVA 2, sentenza n. 58 del 2018). Inoltre, la Corte ha annullato norme statali che permettevano la continuazione dell'attività degli stabilimenti industriali senza prevedere limiti temporali determinati (caso Priolo, sentenza n. 105 del 2024: Priolo è una località siciliana sede di un grande stabilimento petrolchimico). Sono state anche annullate norme statali che avevano eliminato il vincolo paesaggistico per la realizzazione di impianti di telecomunicazione in terreni di proprietà di collettività locali, qualificati come beni protetti *ex lege* (sentenza n. 121 del 2026).

In altri casi la Corte si è occupata dello sviluppo delle energie rinnovabili, importante per la riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dai combustibili fossili. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di leggi regionali che vietavano od ostacolavano la realizzazione di impianti di energie rinnovabili in alcune aree, violando il principio previsto nella legislazione dell'Unione europea che considera lo sviluppo delle energie rinnovabili come interesse pubblico prevalente. Al tempo stesso, la Corte ha

riconosciuto la necessità di porre limiti alla realizzazione di impianti di energie rinnovabili in zone naturalisticamente protette, richiamando il regolamento 2024/1991 UE sul “ripristino della natura” (sentenze nn. 28 e 134 del 2015) Favorire le energie rinnovabili, dunque, non può divenire un imperativo assoluto. Va tenuta in adeguata considerazione anche la tutela del paesaggio. E, per ridurre emissioni nocive, esistono anche strumenti alternativi alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili (impianti eolici e fotovoltaici), come la preservazione di zone umide o di foreste, che contribuiscono a catturare carbonio a terra evitandone il rilascio nell’atmosfera al fine di mitigare il cambiamento climatico.

Infine, la Corte ha annullato leggi regionali che avevano diminuito la protezione di alcuni terreni dai rischi idrogeologici, prevedendo solo controlli successivi sulle opere realizzate in tali terreni (sentenza n. 100 del 2026). La Corte ha annullato anche leggi regionali che, per consentire derivazioni d’acqua a fini industriali, avevano eccessivamente ridotto la portata dei fiumi necessaria ad assicurare una effettiva biodiversità (sentenza n. 57 del 2026).

La Corte ha invece ritenuto legittime norme regionali che hanno rafforzato la tutela ambientale nelle zone protette dalla direttiva europea “Habitat” (direttiva 92/43/CEE; così la sentenza n. 116 del 2026 sulla valutazione di incidenza ambientale).

Nei casi ambientali hanno svolto un ruolo essenziale il richiamo alla normativa dell’Unione europea e l’applicazione del principio di proporzionalità. La Corte italiana applica ampiamente il principio di proporzionalità esercitando di regola un giudizio articolato in tre fasi. Verifica innanzitutto l’idoneità della norma di legge oggetto del dubbio di costituzionalità rispetto al fine perseguito dalla norma stessa. Valuta poi la necessità della norma. Dovendo verificare se esistano misure meno restrittive

dei diritti o degli interessi in gioco. Infine, la Corte verifica la proporzionalità in senso stretto, se cioè i sacrifici imposti dalla norma non siano eccessivi.

Il principio di proporzionalità non è stato utilizzato come strumento per consentire alla Corte di sostituirsi al Parlamento nel bilanciamento degli interessi in gioco, ma come mezzo per impedire che certe misure legislative producessero pregiudizi eccessivi a danno dell'ambiente.

Sul piano della comparazione, si può dire che anche le sentenze britanniche sull'ambiente hanno richiamato a volte la normativa dell'Unione europea. È così per il riferimento alla direttiva 92/11/CEE sulla valutazione di impatto ambientale nella sentenza del 2024 concernente un progetto di estrazione di petrolio nel Surrey.

Quanto al principio di proporzionalità nella giurisprudenza della Corte suprema del Regno Unito, anche al di là della materia ambientale, Lord Reed, in una sua recente lezione tenuta all'Università di Oxford il 13 maggio 2026, ha sottolineato l'importanza di un'utilizzazione di questo principio che non comporti la sostituzione della Corte al Parlamento. In ciò possono riscontrarsi analogie tra i due ordinamenti giuridici.

3. Considerazioni conclusive

Come si è potuto vedere dall'esame rapido delle decisioni della Corte costituzionale italiana in materia di aiuto al suicidio e di tutela dell'ambiente, permangono differenze significative tra la giurisprudenza di questa Corte e quella della Corte suprema del Regno Unito.

La differenza di fondo sta nel fatto che la Corte italiana può dichiarare incostituzionale una legge dello Stato o delle regioni, causandone un annullamento. La Corte suprema del Regno Unito non può invalidare una legge primaria in virtù del principio della *parliamentary sovereignty*; può però dichiarare una legge incompatibile con lo Human Rights Act del 1998,

che ha “portato a casa” la Convenzione europea per i diritti dell’uomo. Qui emerge un’analogia con alcune decisioni della Corte italiana. La Corte, come è avvenuto nella prima decisione del 2018 sull’aiuto al suicidio, può accertare che vi è un’incompatibilità con la Costituzione, ma non annulla la norma di legge e segnala il caso al Parlamento. Se il legislatore non interviene, e qui riemergono le differenze con il sistema britannico, la Corte può decidere di annullare la norma di legge.

Sul piano delle convergenze tra i due ordinamenti giuridici, può riscontrarsi qualche analogia nel richiamo alle norme dell’Unione europea, pur nelle complesse diversità che sono intervenute dopo la Brexit. E vi sono analogie, come si è visto, anche nell’uso del principio di proporzionalità. Le corti non si sostituiscono alle scelte del legislatore nel bilanciare diversi interessi e diritti in gioco. La scelta del legislatore è valutazione di preferenza di alcuni interessi sugli altri. Il giudizio delle corti verifica la giusta misura della preferenza.

Infine, al di là del problema del diverso grado di influenza che ha il diritto dell’Unione europea nei due ordinamenti giuridici dopo il 2016, certamente vi è una comune aderenza ai canoni fondamentali della cultura e dell’esperienza giuridica europea. Si pensi al principio della *rule of law*, che è un valore nell’ordinamento dell’Unione, ma ha anche radici antiche nella storia del costituzionalismo britannico.